



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

### SOMMARIO



#### PARTE PRIMA

#### LEGGE E DECRETI

LEGGE 1 Agosto 1966, n. 10 — *Istituzione del Ministero per la Pianificazione e coordinamento e norme relative al Personale Civile di Ruolo Statale.*

Pag. 3

LAW 1 August 1966, No. 10 — *Establishment of the Ministry of Planning and Coordination and provisions regarding permanent Civil Servants.*

» 5

LEGGE 1 Agosto 1966, n. 11 — *Autorizzazione al Governo della Repubblica a contrarre un mutuo con la I.D.A. (International Development Association) per il co-finanziamento della Strada Afgoi-Baidoa e costituzione e funzionamento Sezione Manutenzione Stradale.*

» 7

DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 27 Luglio 1966, n. 172 — *Proroga del termine per il collaudo degli automezzi di cui al D. M. 10 Agosto 1965, n. 209 e successive proroghe.*

» 7

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società Tos Kurim (Kurim Cecoslovachia). (510).</i>	Pag. 9
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società Farmaceutici Italia (Milano Italia). (511)</i>	» 10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Ditta Bracco Industria Chimica (Milano Italia). (512)</i>	» 11
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore Ditta Glaxo Laboratories Ltd. (Regno Unito Inghilterra). (513)</i>	» 12
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società The Coca-Cola Company (New York U.S.A.) (514)</i>	» 13
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società The American Tobacco Company (New York - U.S.A.). (515)</i>	» 14
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Company) N. V. (Regno d'Olanda). (516)</i>	» 15
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato Deposito Marchio d'Impresa a favore della Società Manufacture des Montres Rolex S. A. (Bienne - Svizzera). (517)</i>	» 16
KANDALA - INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA S.p.A. — <i>Avviso di Convocazione Assemblea Generale Ordinaria. (518)</i>	» 17
HABO - TONNARA DI HABO S. A. — <i>Avviso di Convocazione Assemblea Generale Ordinaria. (519)</i>	» 18

## LEGGE E DECRETI

### PARTE PRIMA

**LEGGE 1 Agosto 1966, n. 10.**

**Istituzione del Ministero per la Pianificazione e Coordinamento e norme relative al Personale Civile di Ruolo Statale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito il Ministero per la Pianificazione e Coordinamento con le stesse attribuzioni spettanti alla Direzione Generale per la Pianificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6 del D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 13.

Art. 2

Gli organici, i ruoli ed il personale civile dello Stato della cesata Direzione Generale per la Pianificazione di cui al D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 13 sono trasferiti al Ministero per la Pianificazione e Coordinamento.

Art. 3

1. Il Governo è autorizzato, entro un anno e mezzo dalla entrata in vigore della presente Legge, ove ritenuto necessario, la revisione, modificazione, convalida, completamento e perfezionamento di tutte le operazioni di inquadramento, ed istituzione di organici e ruoli del Personale Civile di ruolo Statale del Ministero per la Pianificazione e Coordinamento e degli altri Ministeri, nonchè della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. E' autorizzato altresì, entro un anno e mezzo della entrata in vigore della presente Legge, a provvedere al completamento e perfezionamento dell'inquadramento, senza pubblico concorso, del personale civile non di ruolo che risultava alla data 30 Settembre 1965, già temporaneamente assunto presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri.

3. I provvedimenti di cui al comma primo e secondo saranno emanati adottando gli stessi criteri, modalità e procedimenti previsti dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7, con norme giuridiche aventi valore di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 della Costituzione.

Art. 4

L'art. 8 del Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1 convertito nella legge 1° Giugno 1965, n. 4 è sostituito dal seguente:

MINISTERI

Il Governo si riparte nei sottoindicati Ministeri con il seguente ordine di precedenza:

- 1) Ministero di Giustizia ed Affari Religiosi;
- 2) Ministero degli Affari Esteri;
- 3) Ministero dell'Interno;
- 4) Ministero della Difesa;
- 5) Ministero dell'Informazioni;
- 6) Ministero dell'Istruzione Pubblica;
- 7) Ministero della Sanità e Lavoro;
- 8) Ministero della Pianificazione e Coordinamento;
- 9) Ministero delle Finanze;
- 10) Ministero dei Lavori Pubblici;
- 11) Ministero delle Comunicazioni e Trasporti;
- 12) Ministero dell'Industria e Commercio;
- 13) Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 5

Con successivi Decreti del Presidente della Repubblica potranno essere emanati norme regolamentari di organizzazione del Ministero per la Pianificazione e Coordinamento e degli Uffici dipendenti ai sensi dell'art. 81 secondo comma della Costituzione.

Art. 6

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1966.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

**LAW 1, August 1966, n. 10.**

**Establishment of the Ministry of Planning and Coordination and provisions regarding permanent Civil Servants.**

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

The Ministry of Planning and Coordination is hereby established. The Ministry shall deal with the matters within the competence of the Directorate General of Planning established in the Presidency of the Council of Ministers under the terms of Art. 6 of D. P. R. No. 13 of 20 March 1965.

Article 2

The permanent categories and posts of the former Directorate General of Planning referred to in D. P. R. No. 13 of 20 March 1965, as well as the civil servants belonging thereto, shall be transferred to the Ministry of Planning and Coordination.

Article 3

1. The Government is hereby authorized to revise amend confirm and complete, where necessary, within 18 months from the entry into force of this Law, the establishment of permanent categories and posts of the Ministry of Planning and Coordination, the other Ministries, the Presidency of the Republic and the Presidency of the Council of Ministers, as well as the placement of officers in such categories and posts.

2. The Government is also authorized to complete, within 18 months from the entry into force of this Law, the placement in the permanent establishment without open competitive examination of personnel existing as of 30 September 1965, who were formerly employed on a temporary basis by the Presidency of the Republic, the Presidency of the Council of Ministers and the Ministries.

3. The measures referred to in the two preceding paragraphs shall be taken in the same manner, and with the same procedure and criteria, as laid down in Art. 35 of Law No. 7 of 15 March 1962, by provisions having the force of law under the terms and for the purposes of Art. 62 of the Constitution.

#### Article 4

Article 8 of Decree-Law No. 1 of 7 February 1965, converted into Law No. 4 of 1 June 1965, shall be substituted by the following:

#### (MINISTRIES)

There shall be the under-mentioned Ministries which shall have precedence in the following order:

1. Ministry of Justice and Religious Affairs;
2. Ministry of Foreign Affairs;
3. Ministry of Interior;
4. Ministry of Defence;
5. Ministry of Information;
6. Ministry of Education;
7. Ministry of Health and Labour;
8. Ministry of Planning and Coordination;
9. Ministry of Finance;
10. Ministry of Public Works;
11. Ministry of Communications and Transports;
12. Ministry of Industry and Commerce;
13. Ministry of Agriculture and Animal Husbandry;

#### Article 5

Regulations for the organization of the Ministry of Planning and Coordination and subordinate offices may be issued by subsequent decrees of the President of the Republic, under the terms of Art. 81 (2) of the Constitution.

#### Article 6

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the State.

Mogadiscio, 1 August 1966.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*The Prime Minister*  
**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

**LEGGE 1 Agosto 1966, n. 11.**

**Autorizzazione al Governo della Repubblica a contrarre un mutuo con la I. D. A. (International Development Association) per il co-finanziamento della strada Afgoi-Baidoa e costituzione e funzionamento Sezione manutenzione stradale.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Prèsò atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a contrarre un mutuo di Dollari 6.200.000 pari a Sh. So. 44.285.670 con la International Development Association per il co-finanziamento della costruzione della strada Afgoi-Baidoa e la creazione e funzionamento della Sezione manutenzione Stradale.

**Art. 2**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1966.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

*Il Ministro delle Finanze*

**ALI OMAR SCEGO**

---

**DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI**

**27 Luglio 1966, n. 172.**

**Proroga del termine per il collaudo degli automezzi di cui al D. M. 10 Agosto 1965, n. 209 e successive proroghe.**

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83 seconda comma della Costituzione;

VISTO la legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 47 del Decreto Legislativo 16 Dicembre 1962, n. 4 che ha approvato il Codice Stradale;

VISTO il proprio Decreto 10 Agosto 1965, n. 209 che ha istituito presso il Ministero Comunicazioni e Trasporti una Commissione di collaudo per la revisione degli automezzi da trasporto con o senza rimorchio in servizio nel territorio della Repubblica;

VISTO la necessità di prorogare la validità della predetta Commissione di collaudo inquanto non è stato possibile condurre a termine i collaudi entro il 30 Giugno 1966.

## DECRETA:

### Art. 1

La Commissione di Collaudo istituita presso il Ministero delle Comunicazioni e Trasporti con il D. M. 10 Agosto 1965, n. 209 ha giurisdizione nel territorio della Regione del Benadir.

### Art. 2

Per ogni altra Regione della Repubblica è istituita, con sede nel capoluogo una Commissione di Collaudo, avente gli stessi compiti e con le stesse funzioni della Commissione di Collaudo istituita con il D. M. n. 209.

### Art. 3

Nei confronti della Commissione di Collaudo di cui al primo articolo del presente decreto il termine fissato dall'art. 6 D. M. 10 Agosto 1965, n. 209 e successivi decreti ministeriali è prorogato al 31 Agosto 1966.

Le Commissioni di Collaudo sumenzionate, porteranno a termine i propri lavori di collaudo entro e non oltre il 31 Agosto 1966, applicandosi nei loro confronti le norme previste dal D. M. 10 Agosto 1965, n. 209 e successive proroghe.

### Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 27 Luglio 1966.

IL MINISTRO  
*Aden Issak*



## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

#### MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

---

Certificato N. 678.908 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Tos Kurim, Narodni Podnik, Società Nazionale costituita e operante secondo le Leggi della Cecoslovacchia, con sede a Kurim, Cecoslovacchia, il giorno 13 Luglio 1966, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla «figurazione schematica di uno strumento rotativo iscritto in un cerchio, racchiuso a sua volta in un rettangolo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Tos Kurim, Narodni Podnik.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Macchine utensili, in particolare macchine a tipo unitario ed a singolo impiego, produzioni di macchine inerenti alla macinazione e macchine perforatrici di precisione» di propria fabbricazione e commercio della Società Tos Kurim.

Mogadiscio, li21 Giugno 1966.

(510)

p. IL MINISTRO  
Mohamed Hagi Hussien

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.904 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

**CERTIFICA:**

La Società Farmaceutici Italia, Società Italiana con sede a Milano, Italia, Via Filippo Turati, 18, il giorno 30 Giugno 1966, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «Estruscomicina» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti farmaceutici, veterinari, igienici; prodotti dietetici per fanciulli e ammalati; impiastri; materiale di medicazione e disinfettanti» di propria fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, 21 Luglio 1966.

(511)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.903 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Ditta Bracco Industria Chimica, Società per Azioni, Società Italiana con sede a Milano, Via E. Folli, 50, il giorno 30 Giugno 1966, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «EUNASI» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Ditta Bracco Industria Chimica.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Una specialità medicinale» di propria fabbricazione e commercio della Ditta Bracco Industria Chimica.

Mogadiscio, li 21 Luglio 1966.

(512)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.905 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Ditta Glaxo Laboratories Ltd. Società costituita secondo le Leggi del Regno Unito, con sede in 891-995, Greenford Road, Greenford Middlesex, Inghilterra, il giorno 16 Giugno 1966, alle ore 17,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «FALORINE» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Ditta Glaxo Laboratories Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparazioni e sostanze farmaceutiche per uso umano e preparazioni e sostanze veterinarie» di propria fabbricazione e commercio della Ditta Glaxo Laboratories Limited.

Mogadiscio, li 21 Luglio 1966.

(513)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.906 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La The Coca-Cola Company, Società costituita secondo le Leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, il giorno 30 Giugno 1966, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «KINTONIC» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Ditta The Coca-Cola Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Bevande non-alcooliche, bevande di frutta, sciroppi e preparazioni per fare tali bevande» di propria fabbricazione e commercio della The Coca-Cola Company.

Mogadiscio, li 21 Luglio 1966.

(514)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.907 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La The American Tobacco Company, Società costituita secondo le Leggi dello Stato di New York, S.U.A., con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 150 East 42nd Street, il giorno 13 Luglio 1966, alle ore 11.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta sulla quale oltre ad un disegno a forma di goccia nella quale è contenuta una figurina in atteggiamenti diversi, stanno le parole «COLD HARBOR» ripetute quattro volte, in caratteri di fantasia».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della The American Tobacco Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco manifatturato o non manifatturato, sigarette e sigari» di propria fabbricazione e commercio della The American Tobacco Company.

Mogadiscio, li 21 Luglio 1966.

(515)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

Certificato N. 678.909 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Company) N. V., Società costituita secondo le Leggi del Regno d'Olanda e con sede in Frederiksplein 52, Amsterdam, il giorno 18 Giugno 1966, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «TURMAC» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Company) N. V.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, prodotti di tabacco, sigarette, sigari, fiammiferi e articoli per fumatori» di propria fabbricazione e commercio della Società Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Company) N. V.

Mogadiscio, li 21 Luglio 1966.

(516)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussen*

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 678.859 di prot.

IL MINISTRO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Manufacture Des Montres Rolex S. A., Società Anonima costituita ed operante secondo le leggi della Svizzera, con sede all'82 Houti-Route, Bienne, Svizzera, il giorno 19 Giugno 1966, alle ore 11.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «ROLEX» in caratteri particolari come alla unita etichetta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Manufacture Des Montres Rolex S. A.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Orologi, orologi a pendolo e parti di orologi e orologi a pendolo, comprese casse d'orologio» di propria fabbricazione e commercio della Società Manufacture Des Montres Rolex S. A.

Mogadiscio, li 19 Luglio 1966.

(517)

p. IL MINISTRO  
*Mohamed Hagi Hussien*



**KANDALA — INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA — S.p.A.**

**Sede sociale in Mogadiscio — Capitale sociale Sh. So. 2.000.000**

---

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Gli azionisti della «KANDALA — Industrie Somale Conservifici e Pesca» S.p.A., con sede in Mogadiscio, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Genova — Via XX Settembre, 35 — per il giorno 28 Settembre 1966 alle ore 15 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Settembre 1966 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) relazione dell'amministratore unico e del collegio sindacale sull'esercizio sociale chiuso il 31 Agosto 1966;
- 2) presentazione del bilancio al 31 Agosto 1966, con il relativo conto economico delle perdite e profitti generali e deliberazioni relative;
- 3) nomina dell'amministratore unico per il triennio 18 Settembre 1967 - 17 Settembre 1970;
- 4) varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista, avente diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da un altro azionista, mediante delega, anche per semplice lettera.

Roma, li 5 Agosto 1966.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

(518)

*Luigi G. Vignolo*

**HABO — TONNARA DI HABO - S. A. — MOGADISCIO**  
**Sede sociale in Mogadiscio — Capitale sociale Sh. So. 1.000.000**

---

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Gli azionisti della «HABO - Tonnara di Habo» S. A., con sede in Mogadiscio, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Genova — Via XX Settembre, 35 — per il giorno 28 Settembre 1966 alle ore 9 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Settembre 1966 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) relazione dell'amministratore unico e del collegio sindacale sull'esercizio sociale chiuso il 31 Agosto 1966;
- 2) presentazione del bilancio al 31 Agosto 1966, con il relativo conto economico delle perdite e profitti generali e deliberazioni relative;
- 3) nomina dell'amministratore unico per il triennio 18 Settembre 1967 - 17 Settembre 1970;
- 4) varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista, avente diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da un altro azionista, mediante delega, anche per semplice lettera.

Roma, 5 Agosto 1966.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Luigi G. Vignolo*